



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRESIDENZA

01514602201		
A00° - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO		
N. 5313	10 APR 2018	
UOR SM	CC	R.G.
Funzione	Macroattività SEZIONE CIVILE	Attività
Fascicolo SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA A	Sottofascicolo	

Alla Commissione Europea
DG Concorrenza

Alla c.a. Dott.ssa Kristine Liljeberg

Milano, 9 aprile 2018

OGGETTO: Aiuti di Stato - Cooperazione con i giudici nazionali in materia di aiuti di Stato - pubblicazione del parere. HT.946/RFO_20 - RIF. causa 34610/2013 - integrazione.

Gentilissima,
nel fare seguito alla nota del 23 marzo u.s., trasmetto copia della sentenza emessa nella causa R.G. 34610/13, depositata in data 4 aprile 2018, per la pubblicazione della stessa sul sito web della Commissione.

Molte cordialità

Il Presidente del Tribunale
Roberto Bichi

R.G. 34610/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott. Alessandra Dal Moro	Giudice
dott. Silvia Giani	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **34610/2013** promossa da:

QUANTA AGENZIA PER IL LAVORO (P.I. 10990660150), in persona del legale rappresentante e da

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA QUANTA SPORT VILLAGE (P.I. 05488010967), in persona del legale rappresentante,

entrambe rappresentate e difese dall'avv. **MATTEO MAJOCCHI**, giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Milano, via Fabio Filzi, 23;

ATTRICI

contro

MILANO SPORT S.P.A. (P.I. 10809480154), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti **ANNA BANDIERA** e **MAURIZIO SALADINO**, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via Regina Margherita, 43;

CONVENUTA

e contro



COMUNE DI MILANO (P.I. 01199250158), in persona del sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIA RITA SURANO, MARIA TERESE MAFFEY ed ELISABETTA D'AURIA, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in via Regina Margherita, 43 Milano;

CONVENUTO

OGGETTO: aiuti di stato/ antitrust / concorrenza sleale

CONCLUSIONI

Per l'attore:

1. In via principale

1.1. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, la condotta anticoncorrenziale di Milano Sport S.p.A. e del Comune di Milano in danno alla Società Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. ed all'Associazione Sportiva Dilettantistica Quanta Sport Village per le proprie rispettive qualità di proprietaria e gestore del centro sportivo Quanta Village Sport e Lavoro in Milano, Via Assietta n. 19 e per l'effetto

1.2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2600 c.c., per tutte le ragioni esposte in atti, inibire a Milano Sport S.p.A. ed al Comune di Milano il protrarsi dell'acclarata condotta anticoncorrenziale.

1.3. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, che l'acclarata condotta anticoncorrenziale di Milano Sport S.p.A. e del Comune di Milano in danno alla Società Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. ed all'Associazione Sportiva Dilettantistica Quanta Sport Village, per le proprie rispettive qualità di proprietaria e gestore del centro sportivo Quanta Village Sport e Lavoro in Milano, Via Assietta n. 19, è avvenuta con dolo e/o con colpa di Milano Sport S.p.A. e del Comune di Milano e per l'effetto:

1.4. condannare Milano Sport S.p.A. ed il Comune di Milano, in solido tra loro, a risarcire alla Società Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. ed all'Associazione Sportiva Dilettantistica Quanta Sport Village, per le proprie rispettive qualità di proprietaria e gestore del centro sportivo Quanta Village Sport e Lavoro in Milano, Via Assietta n. 19, ogni e qualsivoglia danno da queste ultime patito che sia comunque dipendente dall'acclarata condotta anticoncorrenziale. Con riserva di instaurare un separato successivo procedimento per la quantificazione di detti danni.



1.5. Sempre in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la violazione della normativa antitrust e per l'effetto

1.6. condannare Milano Sport S.p.A. ed il Comune di Milano, in solido tra loro, a risarcire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., ogni e qualsivoglia danno patito dalla Società Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. e dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Quanta Sport Village. Con riserva di instaurare un separato successivo procedimento per la quantificazione di detti danni.

1.7. Sempre in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la violazione degli artt. 107 e 108 TFUE e per l'effetto

1.8. condannare Milano Sport S.p.A. al rimborso integrale delle somme ricevute dal Comune di Milano a titolo, tra l'altro, di contributi in conto esercizio e versamenti in conto futuro aumento di capitale

1.9. e condannare Milano Sport S.p.A ed il Comune di Milano, in solido tra loro, a risarcire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 2598 c.c. e comunque per la violazione delle norme sulla concorrenza, ogni e qualsivoglia danno patito dalla Società Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. e dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Quanta Sport Village. Con riserva di instaurare un separato successivo procedimento per la quantificazione di detti danni.

1.10. In ogni caso accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, la responsabilità extracontrattuale di Milano Sport S.p.A. e del Comune di Milano, con condanna, in solido tra loro, del risarcimento dei danni tutti patiti dalla Società Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Quanta Sport Village. Con riserva di instaurare un separato successivo procedimento per la quantificazione di detti danni.

1.11. Disporsi la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 2600 c. 2 c.c.

2. In via istruttoria

2.1. ammettersi consulenza tecnico-contabile volta a verificare, alla luce delle contestazioni svolte da Quanta ed ASD – oltre che della documentazione agli atti e dell'ulteriore documentazione che il Consulente d'Ufficio potrà ritenere utile consultare - l'operatività in regime di sottocosto da parte di Milano Sport S.p.A. e quindi, tra l'altro, la ritenuta non remuneratività dei prezzi applicati da Milano Sport S.p.A. nell'offerta al



pubblico dei propri servizi sportivi e comunque l'applicazione, da parte di quest'ultima, di prezzi inferiori alla c.d. "media dei costi variabili".

2.2 Ammettersi consulenza tecnico-contabile volta a verificare, sulla base delle doglianze formulate dalle attrici, il meccanismo con il quale il Comune di Milano delibera annualmente a favore di Milano Sport S.p.A. il contributo di cui all'art. 23 del Contratto di servizio in essere tra il Comune e la sua partecipata.

2.3 Ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad individuare quali e quanti centri sportivi polivalenti per l'offerta al pubblico dei servizi sportivi sono presenti in Milano ed individuare quali e quanti di tali centri sportivi sono di proprietà e/o gestiti dal Comune di Milano e/o Milano Sport S.p.A..

3. In ogni caso

3.1. con il favore dei compensi professionali e delle spese di lite.

Per il convenuto Comune di Milano:

In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva di entrambi i soggetti attori.

Nel merito: rigettare le domande tutte, a qualunque titolo formulate e sotto tutti i profili dedotti, proposte nei confronti del Comune di Milano e della Milano Sport S.p.A., per difetto della titolarità del rapporto dedotto in giudizio e/o per carenza dei presupposti dell'azione proposta e, in ogni caso, in quanto inammissibili, infondate e non provate, in fatto e in diritto.

Spese e compensi professionali rifusi.

Per il convenuto Milano Sport S.p.a.:

chiede al giudice adito che, in accoglimento delle eccezioni processuali, di rito e di merito, vengano dichiarate inaccoglibili, inammissibili e infondate tutte le domande attoree.

Con vittoria delle spese.

MOTIVAZIONE

Sommario

- 1.1. *I fatti dedotti dall'attrice.*
- 1.2. *Le difese del convenuto Comune di Milano*
- 1.3. *Le difese della convenuta Milano Sport SPA.*
- 2.1. *La fase di trattazione.*



2.2. L'ordinanza di rimessione sul ruolo e la richiesta d'informazione e di parere alla Commissione Europea, in base alla Comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato da parte dei Giudici nazionali.

3.1. Sugli illeciti contestati alle convenute.

3.2. Sull'individuazione delle condotte rilevanti.

3.3. Sui fatti pacifici e documentati, con particolare riguardo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il Comune e la società Milano Sport.

4.1 Sulla violazione della normativa in tema di aiuti di stato.

4.2. La richiesta d'informazioni alla Commissione Europea.

4.3. Il parere della Commissione Europea.

4.4. Conclusioni sulla violazione della disciplina sugli aiuti di stato.

5. Sulle violazioni della normativa antitrust e della fattispecie di concorrenza sleale per condotta predatoria.

5.1. Sulla legittimazione attiva di Associazione Sportiva Dilettantistica (rectius, titolarità del rapporto controverso).

5.2. Sulla legittimazione attiva dell'attrice Quanta Agenzia per il Lavoro.

5.3. Sull'assoggettabilità della convenuta Milanosport Spa alla normativa sulla concorrenza.

5.4. Sulla pratica abusiva escludente.

5.5. Sul mercato rilevante.

5.6. Sulla condotta predatoria.

5.7. Conclusioni sulla violazione della disciplina antitrust.

6. Sulla concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c.

7. Sulle spese.

1.1. I fatti dedotti dall'attrice.

Con atto notificato il 2 e il 10 maggio 2013, Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.a. e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Quanta Sport Village citavano in giudizio il Comune di Milano e Milano Sport S.p.A., allegando che:

- la società Milano Sport S.p.A. e l'azionista unico Comune di Milano avevano commesso illeciti ex artt. 107 TFUE, 3 legge n. 287/1990 e 2598, comma 3 c.c. nei



confronti di Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A., proprietaria della struttura sportiva denominata "Quanta Village Sport e Lavoro", sita in Milano e nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Quanta Sport Village (d'ora in avanti ASD), gestore del predetto impianto sportivo;

- la convenuta Milano Sport S.p.A. forniva servizi sportivi al pubblico, al pari dell'attrice ASD, nella città e nell'hinterland di Milano; si trattava di un'offerta di varia natura che permetteva a chiunque di accedere all'interno delle strutture, pagando una quota di ingresso;
- la convenuta Milano Sport S.p.A. rivestiva una posizione dominante sul mercato, gestendo otto centri sportivi polifunzionali e quindici piscine;
- Milano Sport S.p.A. offriva servizi sportivi sottocosto e, quindi, a condizioni e prezzi "predatori", realizzando condotte escludenti nei confronti degli altri operatori; il Comune di Milano favoriva tale posizione di vantaggio della propria controllata, attraverso la costante elargizione di sovvenzioni; esse dunque, agivano nel dispregio delle più basilari regole di mercato ed imprenditoriali;
- nel corso degli anni Milano Sport S.p.A. aveva riportato perdite ingenti, ripianate dal Comune di Milano;
- inoltre, le attrici avevano subito altre condotte anticoncorrenziali da parte del Comune. In particolare: nel 2010, il Comune di Milano aveva deciso di chiudere il traffico nel punto di ingresso del centro; il Comune aveva assunto un atteggiamento volto ad ostacolare le politiche imprenditoriali del gruppo relative alla costruzione di un nuovo palazzetto, chiedendo il pagamento di ingenti contributi di costruzione *ex art. 43* legge regionale 12 del 2005;
- quanto ai presupposti soggettivi, Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. era una società di capitali, proprietaria dell'immobile ove si trovava l'impianto sportivo gestito dall'Associazione Quanta Village, il cui valore di mercato si era azzerato a causa della situazione distorsiva del mercato; l'impianto sportivo dell'attrice, pur essendo di alto livello e perfettamente mantenuto, non avrebbe potuto essere messo in vendita ad un prezzo vantaggioso, data la situazione di squilibrio in cui regnava il mercato degli impianti sportivi milanesi;



- quanto all'attrice ASD, essa svolgeva, sebbene senza fini di lucro, un'attività economica e organizzata: l'esistenza di una stabile organizzazione di produzione di beni e/o servizi rendeva applicabile la disciplina della concorrenza sleale, sussistendo una situazione di concorrenzialità tra imprenditori, data la comunanza di mercato e/o di clientela;
- sulla sussistenza dei presupposti oggettivi, l'intervento illegittimo del Comune di Milano nei confronti di Milano Sport S.p.A. si realizzava sotto forma di "*contributi in conto esercizio*" e "*versamenti in conto futuro aumento di capitale*", sistematicamente coprendo i bilanci in perdita della convenuta controllata. A tale situazione, si aggiungeva l'assenza di costi di affitto e costi di manutenzione degli impianti sportivi. Tale situazione alterava gravemente il sistema della concorrenza sul territorio milanese. Lo stesso assessorato allo sport aveva riconosciuto pubblicamente di applicare tariffe sottocosto, giustificando la circostanza per "*finalità sociali*"; sul punto, le attrici precisavano (nella prima memoria *ex art. 183 comma 6 c.p.c.*) che gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica non erano sottratte alla normativa della concorrenza sleale, antitrust e degli aiuti di stato, non rilevando l'interesse pubblico perseguito dall'ente;
- nella struttura venivano poi offerti servizi collaterali, attraverso la partecipazione e il finanziamento del Comune, come, ad esempio, la possibilità di entrare gratis per i residenti con più di 65 anni.

Ciò allegato, le società attrici concludevano, chiedendo accertarsi la violazione della normativa antitrust, la violazione della normativa sugli aiuti di Stato da parte del Comune di Milano e l'accertamento della condotta anticoncorrenziale, con inibitoria in danno delle convenute dalla continuazione della condotta illecita, condanna al risarcimento del danno e condanna di Milanosport Spa al rimborso integrale delle somme ricevute dal Comune di Milano a titolo di contributi in conto esercizio e versamenti in conto futuro aumento di capitale.

1.2. *Le difese del convenuto Comune di Milano.*

Con comparsa depositata il 16 ottobre 2013, il Comune di Milano si costituiva, deducendo ed eccependo che:

- in via preliminare, gli attori erano privi di legittimazione ad agire, in quanto, la società Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. non si trovava in rapporto di concorrenzialità con il mercato dei servizi sportivi, avendo come oggetto sociale la somministrazione di lavoro,



l'intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, nonché ogni attività complementare e accessoria. L'iniziativa intrapresa dagli attori si poneva a tutela del mercato e della libera concorrenza e non della proprietà. L'Associazione Sportiva, invece, era priva della qualifica formale d'imprenditore commerciale, non svolgendo attività con finalità di lucro;

- nel merito, deduceva che il Comune di Milano aveva costituito tale società al fine di gestire gli impianti di sua proprietà, in particolare 26 impianti tra piscine, centri balneari estivi e centri polifunzionali e altri 106 impianti gestiti in concessione da altre Associazioni e Federazioni sportive. Milano Sport S.p.A. perseguiva il fine di fornire ai cittadini un servizio pubblico, favorendo l'aggregazione sociale, combattendo l'emarginazione, promuovendo lo sport e consentendo ai più anziani la pratica salutistica dello sport. Tutte le tariffe di accesso agli impianti erano fissate secondo l'indirizzo politico del Consiglio Comunale. In base all'art. 32 dello Statuto la società non aveva una logica imprenditoriale di produzione di utili, ma di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, con l'obbligo di riportare a nuovo gli utili netti;
- la società Comunale non rivestiva alcuna posizione dominante nella gestione degli impianti sportivi e neppure in quello degli impianti polivalenti, sussistendo molti centri sportivi gestiti da associazioni sportive o da privati, che non erano stati considerati dalle attrici;
- il contributo corrisposto in forza del contratto di servizio non costituiva aiuto di Stato perché il servizio era finalizzato alla realizzazione di obiettivi sociali ed affidato a società totalmente partecipata dal Comune, che gestiva, senza scopo di lucro, solo impianti di proprietà comunale, strategici per la politica sociale, ricreativa e culturale dello sport;
- il sostegno non aveva effetto sugli scambi tra stati membri perché il mercato era esclusivamente interno, essendo costituito dall'utenza locale.

1.3. *Le difese della convenuta Milano Sport s.p.a.*

Con comparsa depositata il 30 ottobre 2013, la convenuta Milano Sport S.p.A. si costituiva, eccependo e deducendo che:

- gli attori erano privi di legittimazione ad agire in giudizio, posto che l'Associazione dilettantistica sportiva non svolgeva attività economica e che Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. svolgeva attività di somministrazione di lavoratori;



- il Comune di Milano aveva affidato a Milano Sport S.p.A., attraverso la stipula di un contratto di servizio, la gestione dei servizi sportivi e ricreativi; l'affidamento era avvenuto secondo i criteri dell'affidamento *in house*;
- non sussistevano i presupposti dell'aiuto di Stato in quanto i fondi non erano statali, ma locali; inoltre, in presenza di un contratto vigente tra le parti che individuava i rispettivi diritti e obblighi, mancava l'elemento dell'erogazione gratuita di somme di denaro o altre forme d'incentivi;
- quanto all'applicazione delle norme sulla concorrenza, Milano Sport S.p.A. utilizzava strutture vetuste del Comune, adottando il criterio di scelta per la manutenzione del "progetto più economico", con l'obiettivo di consentire l'accesso alla generalità degli utenti e, in modo particolare, ai soggetti meno abbienti o alle tipologie più deboli. Per tali ragioni i costi risultavano più bassi, oltre al fatto di non avere la necessità di incrementare o raggiungere un determinato risultato in termini di utili;
- in ogni caso non vi era alcuna volontà in capo alla resistente di eliminazione dei concorrenti dal mercato;
- quanto al presupposto della normativa *antitrust*, tale disciplina aveva lo scopo di tutelare i consumatori e aziende dagli abusi che potessero discendere dalla posizione dominante di un'impresa all'interno del territorio nazionale. Nel caso di specie, invece, essendo forniti servizi a prezzi non remunerativi o sottocosto, i consumatori non avevano subito alcun danno.

2.1. *La fase di trattazione.*

Il Giudice, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'udienza di discussione dei mezzi di prova dell'8 aprile 2014, riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni del 26 maggio 2015, all'esito della quale, concessi i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali, assegnava la causa in decisione al collegio.

2.2. *L'ordinanza di rimessione sul ruolo e la richiesta di parere alla Commissione Europea, in base alla Comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato da parte dei Giudici nazionali.*

Con ordinanza collegiale del 15 dicembre 2015, il Tribunale rimetteva sul ruolo la causa, al fine di sottoporre alle parti nel contraddittorio le seguenti richieste d'informazioni e



pareri da formulare alla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2009/C 85/01, fissando a tal fine l'udienza del 19 gennaio 2016:

1) *se sia pendente davanti alla Commissione un procedimento riguardante la fattispecie in oggetto, concernente misure di aiuto del Comune di Milano nei confronti di Milano Sport SPA e in che stato si trovi; in particolare, se la Commissione abbia avviato un'indagine e se abbia adottato una decisione o, in caso contrario, quando essa sarà presumibilmente adottata (paragrafo 83 lett a);*

di trasmettere l'eventuale decisione, se esistente, e i documenti e/o dati fattuali ed eventuali analisi economiche o studi di mercato che ad essa si riferiscano (paragrafo 83 b);

2) *se la misura configuri un aiuto di Stato, con specifico riferimento agli effetti dell'apporto delle risorse dell'ente territoriale sugli scambi tra Stati membri.*

Questa l'ordinanza trasmessa dal Tribunale di Milano alla Commissione Europea:

“OGGETTO: Richiesta d'informazione e di parere, in base alla Comunicazione della Commissione, relativa all'applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato da parte dei Giudici nazionali (2009-C 85/01)

1. *Le domande delle attrici.* Gli attori hanno chiesto accertarsi la violazione da parte dei convenuti della normativa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE, con condanna di Milano Sport al rimborso delle somme ricevute dal Comune di Milano a titolo di contributi in conto esercizio e versamenti in conto futuro aumento di capitale, allegando che:

- Quanta Agenzia per il Lavoro S.p.A. è proprietaria della struttura sportiva denominata “Quanta Village Sport e Lavoro”, sita in Milano, che è gestita da Associazione Sportiva Dilettantistica Quanta Sport Village (d'ora in avanti ASD).

- La convenuta Milano Sport S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Milano, fornisce servizi sportivi al pubblico nella città di Milano, gestendo centri sportivi polifunzionali, grazie a cospicue sovvenzioni pubbliche, che costituiscono – secondo la prospettazione dell'attrice - aiuti di stato concessi in violazione della disciplina prevista dagli artt. 107 e 108 TFUE, elargite dall'azionista unico Comune di Milano;

- gli ingenti contributi ed aiuti versati dal Comune avevano garantito a Milanosport la sopravvivenza e la possibilità di offrire i servizi a prezzi antieconomici e non



remunerativi, con perdite di esercizio annuali e danno per i concorrenti che operano nello stesso settore;

- in particolare, dal 2001 al 2011 il Comune di Milano aveva versato a Milanosport i contributi a fondo perduto ed i versamenti in futuro aumento di capitale risultanti dalla tabella sotto riportata: Firmato

- L'intervento illegittimo del Comune di Milano nei confronti di Milano Sport S.p.A., realizzatosi sotto forma di "contributi in conto esercizio" e "versamenti in conto futuro aumento di capitale", aveva sistematicamente coperto i bilanci in perdita della convenuta controllata negli ultimi undici anni. A tale situazione dovevano poi aggiungersi la mancanza per Milanosport spa di costi di locazione degli impianti ed altresì la gestione da parte di Milano Sport d'impianti sportivi fatiscenti, nonché l'offerta di servizi sportivi di qualità mediocre;

- le elargizioni del Comune costituivano quindi, secondo parte attrice, aiuti di stato, elargiti a Milanosport, che non erano stati notificati alla Commissione Europea ed erano incompatibili con la normativa comunitaria.

- Tale situazione alterava il sistema della concorrenza sul territorio milanese e rendeva l'amministrazione della stessa controllata irresponsabile dinanzi al Comune e alla collettività.

2. *Le difese del convenuto Comune di Milano.* Con comparsa depositata il 16 ottobre 2013, il Comune di Milano si costituiva ed eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione delle attrici e, nel merito, che il Comune di Milano aveva costituito il Centro Milanese per lo Sport e la Ricreazione, con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 1991 n. 539, con capitale interamente proprio per la gestione diretta di un certo numero di impianti sportivi di sua proprietà.

- Il Comune di Milano ha sempre riconosciuto l'utilità sociale e il valore educativo dello sport, sostenendo una politica volta a contenere le tariffe per l'uso dei propri impianti, rendendoli accessibili a vaste fasce di popolazione, anche con reddito più basso, ed in particolare ai giovani e agli anziani, favorendo altresì le numerose associazioni sportive presenti sul territorio, in particolare ubicate in zone di disagio sociale ovvero che richiedevano un intervento pubblico.

- La promozione dell'attività sportiva sul territorio milanese è attuata dal Comune di Milano sia attraverso l'affidamento della gestione degli impianti di proprietà comunale a Milano sport S.p.A. (attualmente in numero di 26, tra piscine e centri sportivi



polifunzionali), che mediante la concessione di impianti sportivi di sua proprietà (in numero di 106) a società e associazioni sportive.

- L'attività della società Milanosport riguardava, quindi, un numero limitato di impianti sportivi comunali - e precisamente 26 su 134 - al fine di garantire il servizio anche in zone disagiate.

- Milano Sport S.p.A. aveva il fine istituzionale di fornire ai cittadini, in nome e per conto del Comune, un servizio pubblico, perseguendo contemporaneamente l'interesse di favorire l'aggregazione sociale, combattere l'emarginazione, promuovere lo sport tra i giovani e gli over 60.

- Tutte le tariffe di accesso agli impianti erano fissate secondo l'indirizzo politico del Consiglio Comunale. In base all'art. 32 dello Statuto, infatti, la società non aveva una logica imprenditoriale di produzione di utili, ma di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, agendo con il fine di favorire l'accesso agli impianti sportivi per promuovere l'attività sportiva presso la popolazione locale.

- Il contratto di servizio, sottoscritto dal Comune e da Milanosport, in data 18 novembre 2005, prevedeva che: la società dovesse applicare le tariffe deliberate dal Comune; effettuare adeguata programmazione e concordare con il Comune un piano annuale di previsione per l'utilizzo degli impianti conforme alla funzione pubblica, praticando tariffe agevolate per corsi riservati alle scuole e agli anziani; che il Comune esercitasse i controlli e, a sua discrezione, potesse modificare il numero degli impianti sportivi in gestione alla società (art. 34 e 35); il Comune corrispondesse un contributo per il

sostegno del servizio e per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti, che non poteva superare, ogni anno, euro nove milioni e ottocentomila (art. 23).

- Milanosport S.p.A., inoltre, svolgeva il ruolo fondamentale di gestore d'impianti situati in zone di disagio sociale ovvero che richiedevano un intervento pubblico, per assicurare la continuità del servizio poiché, come verificatosi in passato, aveva dovuto affidare a Milanosport servizi relativi ad impianti dopo che le gare indette dall'amministrazione erano andate deserte (centro sportivo Crespi), o erano stati risolti i contratti con i precedenti gestori (centro Iseo, centro Carraro, Colombo, Kennedy).

- Le somme erogate dal Comune alla società Milanosport constavano di due componenti: la prima assumeva la natura di corrispettivo, a fronte di prestazioni rese



dalla società ed identificabili negli spazi-orari messi a disposizione dell'amministrazione comunale per lo svolgimento, anche mediante soggetti terzi, di attività sociali; la seconda, di contributo all'attività sociale svolta e di sostegno agli investimenti per la riqualificazione impiantistica, nella misura massima annuale di euro novemilioni ottocentomila, era volta a garantire l'assolvimento della missione pubblica imposta alla società medesima.

- Nel 2008 il consiglio comunale, con deliberazione n 40 del 25 settembre 2008, aveva deliberato l'aumento di capitale di Milanosport per euro 30.705.000, suddiviso su tre esercizi finanziari vincolati alla riqualificazione dell'impiantistica sportiva di proprietà comunale.

- Il contributo del Comune di Milano, che pur rappresentava meno del 30% del valore di produzione di ogni singolo anno dal 2006 al 2011, era indispensabile per il raggiungimento dei fini sociali.

- Il mercato al quale si rivolgeva Milanosport era costituito da utenza locale ed era finalizzato a soddisfare le esigenze di promozione sociale dello sport in favore di un'utenza locale, quella delle federazioni ed associazioni sportive, delle scuole, dei giovani e degli anziani e delle categorie deboli e disagiate. Pertanto non alterava il mercato comunitario.

- Il contributo corrisposto in forza del contratto di servizio non costituiva aiuto di stato perché il servizio era finalizzato alla realizzazione di obiettivi sociali ed affidato a società totalmente partecipata dal Comune che gestiva, senza scopo di lucro, solo impianti di proprietà comunale, strategici per la politica sociale, ricreativa e culturale dello sport;

- il sostegno non aveva effetto sugli scambi tra stati membri perché il mercato era esclusivamente interno, essendo costituito dall'utenza locale ed essendo finalizzato a soddisfare le esigenze del mondo delle federazioni e associazioni sportive milanesi, degli anziani e delle categorie deboli e disagiate;

- il sostegno economico fornito dal Comune rientrava tra quelli esentati a norma dell'art. 107 paragrafo 3, lett. c del trattato, che sancisce la compatibilità con il mercato interno degli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività".

3. *Le difese della convenuta Milano Sport SPA.* Con comparsa depositata il 30 ottobre 2013, la convenuta Milano Sport S.p.A. si è costituita, richiamando in fatto l'esistenza del contratto di servizio per la gestione dei servizi sportivi e ricreativi, stipulato dalle



parti e, in diritto, contestando la natura di aiuti di stato dei versamenti effettuati dal Comune o di aiuti incompatibili con la disciplina comunitaria per le seguenti ragioni:

- le somme versate a Milano Sport non erano fondi statali ma locali;
- mancava l'elemento dell'erogazione gratuita di somme di denaro o altre forme d'incentivi perché, nel caso di specie, il denaro pubblico era versato come contropartita per la prestazione di un servizio che il Comune avrebbe dovuto gestire in autonomia sostenendone i relativi costi.
- Gli interventi effettuati dal Comune in qualità di socio unico per ripianare le perdite costituivano adempimenti societari necessari, in conformità al disposto degli artt. 2446 e 2447 c.c.
- L'aiuto non incideva sugli scambi tra stati membri.

4.1. I rapporti contrattuali intercorrenti tra il Comune di Milano e Milano Sport SPA.

Preliminarmente e in fatto, va evidenziato che i rapporti economici tra il Comune e la società Milanospport sono regolati dal contratto di servizio per l'affidamento della gestione dei servizi sportivi e ricreativi del 18 novembre 2005 che prevede, tra gli altri, i seguenti obblighi a carico della società Milanospport:

efficiente gestione del servizio e delle strutture affidate, svolgendo a tale fine tutte le attività necessarie (art. 2.3);

utilizzo degli impianti da parte degli utenti applicando tariffe fissate dal Comune (art. 22 e 2.59);

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata dei beni immobili, predisponendo uno schema del piano degli interventi e degli investimenti, parte integrante dello schema del bilancio di previsione e, a fine lavori e per ciascun intervento di manutenzione straordinaria eseguito, il consuntivo delle opere realizzate (artt. 10 e 11, 12, 13).

Il contratto prevede, da un lato, che le spese relative allo svolgimento del servizio, all'uso e alla gestione degli immobili siano a carico della società (art. 21) e, dall'altro, che il Comune versi un contributo per il sostegno del servizio sportivo ricreativo sociale svolto dalla società e per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi nella misura massima, per ogni anno, di euro nove milioni ottocentomila, iva compresa (art. 23). Il contributo è determinato per ciascun anno dal Comune previa presentazione di un report semestrale da parte della società, attestante l'andamento della gestione economica-finanziaria



della società e contenente i dati consuntivi economici del periodo di riferimento, nonché i ricavi e i costi per impianti sportivi e per attività sportiva (art. 23).

Inoltre, il Comune versa alla società un importo annuo di euro 250.000,00 a titolo di corrispettivo per l'utilizzo da parte del Comune degli spazi sportivi (art 24).

4.2. La mancanza di gratuità dei versamenti del Comune di Milano. Da tali elementi emerge dunque la natura non gratuita dei versamenti del Comune in quanto constavano di duplice, anzi triplice, funzione: la natura di corrispettivo di prestazioni rese dalla società ed identificabili negli spazi-orari messi a disposizione dell'amministrazione comunale per lo svolgimento, anche mediante soggetti terzi, di attività sociali; di contributo all'attività sociale svolta dalla società; di sostegno degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà demaniale.

Ciò accertato in fatto, non ritiene, però, il Collegio che la mancanza del carattere di gratuità sia decisiva per escludere la natura di aiuti di stato ai contributi versati dal Comune, per le ragioni che verranno nel prosieguo esplicitate.

5. Gli aiuti di stato. Gli aiuti concessi dagli Stati sono incompatibili con il mercato Comune, sotto qualsiasi forma vengano effettuati, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, favoriscano talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Affinché si realizzi una fattispecie di aiuto di Stato di cui all'art. 107 TFUE è necessario che vi sia : a) il conferimento di un aiuto concesso dallo Stato, rispetto al quale non assumono rilievo la forma ed il modo in cui è prestato; b) un qualunque vantaggio economico attribuito ad un'impresa, in via diretta o indiretta, a carico della parte pubblica; c) la selettività dell'aiuto, tale cioè da favorire talune imprese o talune produzioni, non coincidendo con generiche misure di sostegno economico; d) il pregiudizio alla concorrenza a livello comunitario; e) un aiuto che incida sugli scambi tra stati membri.

6.1. Il soggetto erogante. Il primo requisito del conferimento di un aiuto da parte dello Stato è stato ritenuto sussistente qualora si sia in presenza di interventi riconducibili a una manifestazione dei pubblici poteri e che, incidendo direttamente o indirettamente sulle risorse pubbliche in termini di maggiore spesa o minore entrata per l'erario, faccia venire meno oneri che, in normali condizioni di mercato, sarebbero gravati sull'impresa.



Non può ritenersi che l'aiuto sia soltanto quello concesso dal governo centrale, dovendosi ricomprendere anche ogni altro aiuto fornito da un ente territoriale istituito in un Paese della Comunità. L'art. 107 si riferisce, invero, a tutte le sovvenzioni finanziate con il denaro pubblico. Per tali ragioni, non sussiste alcun dubbio che anche una misura di sostegno erogata da un'amministrazione comunale possa essere qualificata, ai fini in discorso, come aiuto di Stato.

6.2. *Gli aiuti di Stato sotto forma di ricapitalizzazione.* Non assumendo rilievo la forma ed il modo in cui è prestato, l'aiuto di Stato può essere effettuato per costante giurisprudenza anche sotto forma di ricapitalizzazione di un'impresa operata da un soggetto pubblico (CGUE 21/3/1991 causa C-303/88 Eni-Lanerossi; CGUE 21 marzo 1991 causa C 305/89 punto 24). La giurisprudenza, al fine di ritenere sussistente tale qualificazione, applica il cd. "test dell'investitore privato". In base a esso, l'interprete deve valutare se, in circostanze analoghe, un investitore con dimensioni e informazioni paragonabili a quelle dell'ente erogante avrebbe effettuato un conferimento di capitale di entità equivalente, ovvero, ragionando a contrario, se l'impresa beneficiaria avrebbe ottenuto le medesime somme sul mercato dei capitali. Quando i conferimenti di capitali di un investitore pubblico prescindano da prospettive di redditività, essi vanno considerati aiuti di Stato (CGUE 21/3/1991 causa C-303/88 Eni-Lanerossi; CGUE 21 marzo 1991 causa C 305/89 punto 23).

7.1. *La natura privata o pubblica dell'impresa che riceve l'aiuto.* La natura privata o pubblica dell'impresa che riceve l'aiuto non è rilevante.

Nel caso di specie, trattasi di un affidamento *in house* della gestione del servizio da parte del Comune di Milano nei confronti della controllata Milano Sport S.p.A.

Per quel che rileva in questa sede, occorre precisare che la Commissione, al fine di operare una equiparazione tra imprese pubbliche e private, ha elaborato un criterio, denominato "principio dell'investitore privato in un'economia di mercato" (market economy investor principle), che consente di distinguere le operazioni pubbliche aventi natura di aiuto da quelle considerate normali finanziamenti alle proprie imprese. L'assunto su cui si fonda il principio è che la condotta imprenditoriale dello Stato deve uniformarsi a quella di un imprenditore privato, la quale è in linea di principio ispirata al conseguimento di un profitto, sicché deve essere considerato aiuto il vantaggio corrispondente alla differenza fra le condizioni alle quali lo Stato ha assegnato i fondi all'impresa pubblica e le condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo



la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un'impresa privata o anche un'impresa pubblica (T.A.R. sez. II, Roma, Lazio, 19/05/2014, n. 5252).

In tale ottica, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 5 giugno 2012 resa nella causa C-124/10, ha evidenziato come "le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di 'aiuto' ai sensi dell'articolo 87 CE non sono soddisfatte qualora l'impresa pubblica beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni di mercato, ove tale valutazione dev'essere effettuata, per le imprese pubbliche, applicando, in linea di principio, il criterio dell'investitore privato".

7.2. L'applicazione del test dell'investitore privato al caso di specie. È un dato pacifico che il Comune di Milano abbia trasferito nel corso degli anni risorse alla società partecipata Milano Sport S.p.A. sotto forma di "contributi in conto esercizio" e "versamenti in conto futuro aumento di capitale".

Il Comune ha riconosciuto di avere versato, in dieci anni, contributi per circa 82 milioni di euro. A quanto risulta dai dati contabili in atti, non sembra che, in applicazione del cd. "test dell'investitore privato", possa ritenersi integrata la condizione per escludere l'aiuto di Stato, secondo cui l'impresa pubblica beneficiaria avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni di mercato. Nella fattispecie in esame, il principio c.d. dell'investitore privato non può ritenersi realizzato, posto che un investitore razionale, verosimilmente non avrebbe corrisposto quei finanziamenti, così come riconosciuti dallo stesso Comune.

Peraltro la circostanza non è smentita dalle convenute, che richiamano il perseguimento del fine pubblico reso dalla società beneficiaria, invocando, da un lato, la mancanza del carattere di gratuità delle sovvenzioni, per escludere la natura di aiuto di stato delle somme corrisposte e, dall'altro, le deroghe discrezionali al regime di compatibilità previsto dall'art. 107 paragrafo 3 lett c.

8.1. Il vantaggio economico. La disciplina dei servizi d'interesse generale (SIEG). L'esistenza di un aiuto a favore della controllata si può escludere per mancanza del requisito del vantaggio al beneficiario qualora venga accertato che l'intervento statale sia una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni



effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico essenziale, poiché l'intervento non ha l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevoli rispetto alle imprese concorrenti (cfr. CGUE 24/07/2003 C-280/00 caso Altmark).

Per escludere la ravvisabilità degli aiuti di Stato non è sufficiente, però, la prova della natura non gratuita dei contributi effettuati con risorse pubbliche.

Per evitare il rischio di compensazioni eccessive, motivate da obblighi di servizio pubblico affidati alle imprese (SIEG), ossia per evitare trasferimenti di risorse pubbliche superiori ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese per lo svolgimento dei servizi pubblici, la giurisprudenza comunitaria e gli atti della Commissione (Comunicazione 12710/2012, GUUE, C308/12; Reg. Comm 360/2012 relativo all'applicazione degli artt. 107-108 TFUE agli *aiuti de minimis* concessi ad imprese che forniscono servizi d'interesse economico generale) hanno individuato le condizioni, che devono essere cumulative, in presenza delle quali, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non rappresentano aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107.1, ma sono consentite per l'adempimento dei servizi d'interesse economico generale (art. 106.2 TFEU).

In presenza di tali condizioni le elargizioni pubbliche non comportano, allora, la necessità di notifica e non sono illegittime, rappresentando la contropartita delle prestazioni fornite dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizi pubblici.

Tali condizioni sono le seguenti: 1) l'impresa beneficiaria venga incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico; 2) vengano stabiliti i parametri sulla base dei quali è calcolata la compensazione in modo obiettivo e trasparente; 3) la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento del servizio; 4) quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.



8.2. *L'incarico di gestione di servizi pubblici.* Nel caso in esame, l'impresa beneficiaria è stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizi pubblici (cfr contratto di servizio 18 novembre 2005 tra il Comune di Milano e Milanosport per l'affidamento della gestione dei servizi sportivi e ricreativi (doc. 10 Comune).

8.3. *La compensazione.* Le sovvenzioni erano una contropartita delle prestazioni fornite dallo svolgimento della gestione di servizi sportivi e ricreativi e, altresì, dei costi sostenuti per la manutenzione degli impianti, giacché la società beneficiaria aveva l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in cui erano gestiti i servizi sportivi.

8.4. *Il livello di compensazione.* Ciò che però deve ancora essere esaminato nel caso di specie è il rispetto delle altre due condizioni, che pure, come visto, devono esistere congiuntamente e non alternativamente, per evitare il rischio dell'eccesso di compensazioni, e cioè se: i contributi non abbiano superato, da un lato, i costi per lo svolgimento del servizio essenziale (tenendo conto di un margine di utile ragionevole per l'adempimento del servizio) e, poiché nel caso in esame la scelta della società incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stata effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, se l'entità dei contributi sia stata determinata sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi. A tale fine dovranno, quindi considerarsi i costi, il margine di utile ragionevole per lo svolgimento del servizio pubblico consistente nell'esercizio delle attività sportive e, naturalmente, tenuto conto delle peculiarità del caso, i costi per gli interventi di manutenzione degli edifici demaniali.

La questione non è dunque se siano state ripianate le perdite, ma se le somme non abbiano ecceduto i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, sulla base di un'analisi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.

8.5. *I parametri di calcolo della compensazione.* Nel caso di specie, come emerge dal contratto, sono stati stabiliti dei parametri sulla base dei quali calcolare la compensazione. E' stato stabilito l'ammontare massimo del contributo per il sostegno del servizio sportivo a valenza sociale e per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi (9.800.000); si sono previste forme di controllo ex ante e ex post con riguardo ai ricavi e ai costi



articolati per impianti sportivi e per attività sportiva, nonché ai costi di manutenzione degli immobili, alle modalità di esecuzione e agli strumenti di programmazione e controllo concernenti il piano degli investimenti e l'indicazione degli interventi da eseguire.

9. La selettività dell'aiuto. L'aiuto di Stato deve favorire certe imprese o la produzione di determinati beni (cd. selettività). Tale condizione implica che una misura statale non possa essere considerata aiuto di Stato qualora sia generale, ovvero si applichi a tutti gli operatori. Al contrario, si deve ritenere selettiva una misura la cui applicazione non ha portata generale.

Non vi sono dubbi circa la sussistenza del requisito della selettività, non confutato dai convenuti, essendo pacifico che i contributi del Comune di Milano erano destinati esclusivamente alla società Milano Sport S.p.A., in ragione della sua funzione di *longa manus* del Comune nell'attività di gestione dei centri sportivi polivalenti.

10. Il Regolamento de minimis. Nel caso di specie non è certamente applicabile il Regolamento n. 360/2012, che riguarda gli aiuti d'importanza minore concessi a imprese che forniscono SIEG che non superano l'importo di euro 500.000 in tre esercizi finanziari.

11.1. Il regime di compatibilità ex art. 107 paragrafo terzo lett c). Le convenute hanno invocato il regime di deroga al regime di compatibilità previsto dall'art. 107 paragrafo terzo lett c) per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività. Trattasi non delle deroghe *de jure* al regime di compatibilità previste dal secondo paragrafo, ma di quelle discrezionali che, in quanto tali, "possono essere considerate compatibili con il mercato interno".

La riconducibilità dell'aiuto di Stato tra le deroghe esclude l'obbligo della notifica dell'aiuto di Stato e, dunque, la violazione dell'obbligo di "standstill".

La valutazione della compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune ai sensi del terzo paragrafo dell'art. 107 non è, però, compito del giudice nazionale, ma solo ed esclusivamente della Commissione, che può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato esenti dalla notifica preventiva (art. 108 TFEU).

11.2. Il ruolo del giudice nazionale. Compito del giudice nazionale è allora quello di risolvere la questione pregiudiziale in senso logico-giuridico concernente la qualificazione della misura come aiuto di Stato, stabilendo se esso rientri in un



regolamento di esenzione già adottato dalla Commissione. In caso negativo, non può arrivare a valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.

12. La Cooperazione con gli organi Comunitari. Delineati i confini della *cognitio* devoluta ai giudici nazionali, i medesimi sono tenuti all'applicazione del diritto comunitario e dei relativi criteri ermeneutici che impongono loro, ben lungi dallo sconfinare dalla delineata linea di demarcazione, una cooperazione con gli organi comunitari (vedi infra). E nel caso di specie, per le ragioni che verranno delineate, ritiene questo tribunale necessario avvalersi dello strumento della cooperazione (Comunicazione 2009/C 85/01, relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte di Giudici nazionali, che ha sostituito la Comunicazione sulla cooperazione tra Giudici nazionali e Commissione in materia di aiuti di stato del 1995).

13. Il regolamento UE 651/2014 del 26/6/2014. Successivamente all'instaurazione del presente giudizio, è stato adottato un nuovo regolamento individuando nuove categorie di aiuti esenti. Tra le nuove categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, e quindi esenti dall'obbligo di notifica, sono stati ricompresi quelli concessi dallo Stato per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, sia sotto la forma di aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e multifunzionali che di aiuti al funzionamento delle medesime infrastrutture. Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture, "nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato", beneficiano dell'esenzione per categoria, per l'importanza della finalità che perseguono " di promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa".

Tale regolamento costituisce un punto d'approdo fondamentale e certamente utile sotto il profilo ermeneutico per la valutazione degli eccessi di compensazione nel caso di SIEG.

L'esonero dell'obbligo di notifica per le nuove categorie di aiuti individuati dal regolamento è subordinato, invero, anch'esso al soddisfacimento di condizioni generali e specifiche e al mancato superamento di determinate soglie. E' infatti stabilito espressamente che gli aiuti possono assumere la forma di aiuti di investimento, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e ricreative funzionali e al funzionamento per le infrastrutture sportive. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi corrispondono a quelli per



la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura (costi personali, dei materiali, dei servizi appaltati, della manutenzione, di amministrazione, dell'energia...). Tali aiuti non possono superare le perdite di esercizio nel periodo. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, il quale ultimo va dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli o mediante un meccanismo di recupero.

14.1. Incisione sugli scambi e alterazione sensibile della concorrenza. Affinché l'aiuto possa ritenersi illegittimo ai sensi della normativa europea, esso deve avere un effetto, anche solo potenziale, sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri.

Non vi è una definizione o una specifica quantificazione dell'aiuto in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri.

Le dimensioni modeste dell'impresa beneficiaria o l'entità esigua di un aiuto non escludono a priori che gli scambi tra Stati membri non siano stati compromessi (nota del 21 novembre 2012 della Commissione europea e comunicazione della Commissione 20/12/2011 sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale; nello stesso senso, sentenza cit. Altmark Trans GmbH; CGEU 19 settembre 2000 causa C-156/98 Repubblica di Germania contro Commissione delle Comunità Europee, punto 32).

E' stato affermato che siano incidenti sulle relazioni tra gli Stati membri gli aiuti concessi da un ordinamento interno ed idonei a rafforzare la posizione di una impresa rispetto ad altre concorrenti nell'ambito dei rispettivi scambi, anche in mancanza della prova di una ripercussione effettiva sugli scambi stessi (CGEU 15/12/2005 C-148/04, Unicredito Italiano- Agenzie delle Entrate, punto 54; CGEU 1071/2006, C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a.- Ministero dell'Economia, CGEU 8/05/2013, Libert e a., C-197/11 e C-203/11 EU:C:2013:2008, punto 140; nonché: causa C-303/88 Eni-Lanerossi punto 27, con riguardo ad aiuto ad impresa tessile; causa C 156/98 Repubblica Germania-Commissione delle Comunità europee, con riguardo ad aiuto rappresentato dalla rinuncia dello stato ad entrate tributarie; causa T-288/97 regione Friuli Venezia Giulia/ Commissione delle Comunità europee, con riguardo ad aiuto ad autotrasportatori della regione).



Più in particolare, è stato rilevato che "nemmeno è necessario che il beneficiario partecipi agli scambi intracomunitari, in quanto, quando uno Stato membro concede un aiuto a un'impresa, detto aiuto può contribuire a mantenere o aumentare la sua attività sul mercato nazionale, con la conseguenza che le opportunità per le imprese con sede in altri Stati membri di inserirsi nel mercato ne vengono ridotte".

Dall'altro lato, in numerose ipotesi, molte delle quali simili a quelle di specie perché concernenti lo svolgimento di attività sportive, la Commissione ha, invece, concluso per la mancanza del requisito della incidenza sugli scambi tra stati, argomentando dal carattere locale dei servizi e dall'uso principalmente da parte di popolazione locale (si veda decisione della Commissione del 29 ottobre 2003, relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di porti turistici).

In particolare, si richiama un caso tedesco riguardante le piscine Dorsten (aiuto di Stato n. 258/2000), particolarmente simile a quello di specie. Si trattava di piscine gestite dalla municipalità che si trovavano in condizioni di ingente deficit, con costi rilevanti per la loro ristrutturazione. La Commissione ha ritenuto in quell'occasione di non applicare la disciplina ex art. 107 TFUE, sul presupposto che la struttura fosse destinata ad un'utenza locale, limitata agli abitanti locali e della zona circostante, non essendo in grado di attrarre consumatori di altri Stati ("... avendo l'aiuto una rilevanza solo locale, non viene in rilievo la disciplina degli aiuti di Stato").

In altre situazioni di attività essenzialmente locali, come trasporti pubblici, ospedali locali (casi n. 543/2001 Ireland-capital allowances for hospitals), musei o strutture turistiche non in grado di attrarre visitatori transfrontalieri (caso n 610/2001 Germany-tourism infrastructure program Baden Wurtemberg; n 630/2003 interventi a favore dei musei locali della Sardegna; n 377/2007 the Netherlands-reconstruction of a vessel from the 17th century), teatri locali (caso n 257/2007 Subsidies for theatre productions in the Basque country), ospedali locali (n 543/2001, Irlanda, contributo in conto capitale in favore degli ospedali) e porti turistici (decisione citata 29/10/2003), si è affermato che le misure adottate non hanno rilievo come aiuti di Stato, trattandosi di servizi locali, che hanno effetti solo marginali sugli scambi tra Stati membri.

Sempre in ambito sportivo la Commissione ha ritenuto prive di rilievo le misure adottate in favore d'impianti sciistici, tenendo conto dell'ubicazione, della destinazione e della dimensione degli impianti e argomentando dal bacino di utenza meramente locale e dall'incapacità ad attrarre utenti che hanno come alternativa impianti situati in



altri Stati membri (state aid n 376/01- aid scheme for cableways, Oj 2002 C172/2; n 676/2002- Italia , Valle d'Aosta, decisione 7/7/2004, OJ 2005 C131/12; n 397/2003, Italia, funivie, Trento, decisione 11/11/ 2003, OJ 2004 C34/8; n 476/2004, Italia, funivie Prada-Costabella; decisione 14/12/2004, OJ 2005, C131/14).

14.2. *Il Regolamento UE n 651/2014 con particolare riguardo agli aiuti alle infrastrutture sportive.* Va altresì evidenziato che, ai fini che interessano, la Commissione, con Regolamento UE n 651/2014 del 26/6/2014, nell'individuare quale categoria di aiuto compatibile con il mercato interno quello relativo agli aiuti concessi dallo stato per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, ha stabilito che beneficino dell'esenzione "nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato", valorizzando i servizi volti a "promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa". La Commissione ha suggerito cautela nel qualificare nel settore dello sport le misure adottate dagli Stati come aiuti di Stato, segnalando che vi sono misure che non incidono sugli scambi comunitari e che ciò può verificarsi nel caso "delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali" (considerando 73).

15. *La valutazione in concreto dell'incisione sugli scambi .* Nella fattispecie de qua i servizi sono utilizzati da utenza locale. Non è documentato alcun dato circa le ripercussioni che tale assetto abbia potuto avere sugli scambi e sul mercato dell'Unione Europea. Gli edifici e le strutture demaniali ove è svolta l'attività sportiva necessitano di rilevanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La natura obsoleta, pacificamente emersa ed allegata dagli stessi attori, degli impianti ove sono svolte le attività sportive, gli ingenti costi per la manutenzione degli impianti, sono indici che potrebbero deporre nel caso in esame per la mancata incidenza sugli scambi tra stati, sia con riguardo al lato domanda che al lato offerta .

16. *Conclusioni.* Al fine di verificare se i contributi versati dal Comune per l'esercizio dell'attività sportiva e per il sostegno all'investimento compiuto costituiscono aiuti di Stato, devono essere compiuti approfondimenti istruttori volti a verificare il soddisfacimento delle condizioni che, solo se esistenti congiuntamente, escludono il rischio di sovracompensazioni.

Invero la natura non gratuita delle elargizioni non fa venire meno di per sé la disciplina degli aiuti di Stato. Quando l'aiuto di Stato sia considerato una compensazione diretta a



representare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, viene meno il vantaggio per l'impresa beneficiaria solo in presenza delle condizioni sopra esplicitate. In particolare nel caso di specie deve ancora accertarsi, al fine dell'esclusione del requisito del vantaggio e, quindi, della ravvisabilità o meno dell'aiuto di Stato, se la compensazione sia stata determinata sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e dotata dei mezzi necessari per soddisfare gli obblighi di servizio pubblico, avrebbe sostenuto per adempiere tali obblighi tenendo conto dei relativi introiti e di un margine utile ragionevole per il loro adempimento .

Principi di economia processuale impongono che, prima di procedere a tali approfondimenti istruttori, si decida se i contributi effettuati dal Comune incidano sugli scambi comunitari. In caso negativo, si renderebbero, infatti, superflue le ulteriori indagini, implicanti valutazioni tecniche non rientranti nella cognizione del giudice.

Esclusa la riconducibilità degli aiuti in esame a quelli *de minimis* di cui al regolamento n. 360/2012 - che si applica, come si è visto, agli aiuti d'importanza minore concessi a imprese che forniscono SIEG che non superano l'importo di euro 500.000 in tre esercizi finanziari -, assume carattere decisivo stabilire l'incidenza di tali aiuti sugli scambi comunitari.

In presenza di dubbi s'impone una stretta cooperazione con gli organi comunitari e specificamente con la Commissione, ai sensi della Comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte di Giudici nazionali (2009/C 85/01), la quale, al fine di potenziare tale strumento, ha agevolato il ricorso agli strumenti di assistenza e di cooperazione volti a conseguire gli obiettivi del trattato CE in vista della decisione su una causa pendente, rispetto a quelli già esistenti (Comunicazione Commissione del 1995). A tale fine la Commissione europea ha istituito un meccanismo di stretta collaborazione con i giudici nazionali, incentivando il ricorso da parte dei giudici nazionali all'assistenza, sia con riguardo alla richiesta di informazioni che di pareri sulla applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, i quali ultimi "possono comprendere tutte le questioni economiche, di fatto e di diritto, che possono sorgere nel contesto di procedimenti nazionali (paragrafo 90 e seguenti)".

2.3. Con e-mail del 14 dicembre 2016, la Commissione UE trasmetteva il parere di cui si darà conto nel prosieguo della motivazione.



2.4. All'udienza del 11 luglio 2017, fissata per la prosecuzione del processo, il Giudice acquisiva i nuovi documenti prodotti dalle attrici e, su richiesta delle parti, concedeva loro termine, per esame dei documenti e per deposito di memoria.

Su invito del Giudice, all'udienza del 11 ottobre 2017, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e assegnava la causa in decisione al collegio.

3.1 *Sugli illeciti contestati alle convenute.*

Le attrici hanno chiesto che venga accertata la violazione dei seguenti illeciti da parte del Comune di Milano e di Milanospoort:

- disciplina antitrust per abuso di posizione dominante per pratiche escludenti dipendenti da politiche di prezzo, nel caso di specie pratiche predatorie (L. 287/90 e art 102 TFEU);
- normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFEU);
- concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c. per prezzi sottocosto;

3.2. *Sulla individuazione delle condotte rilevanti.*

Le attrici hanno contestato a Milano Sport SPA di avere perpetrato comportamenti anticoncorrenziali con pratiche predatorie, consistenti nell'aver venduto sottocosto servizi sportivi, grazie all'intervento economico del Comune di Milano, avvenuto con contributi annuali e versamenti per futuro aumento di capitale.

Va da subito precisato che non assumono alcun rilievo nella valutazione degli illeciti le altre condotte allegare in atto di citazione dalle attrici, relative a contributi per l'edificazione, interventi di viabilità, ovvero comportamenti dell'amministrazione tali da essere, nella prospettiva attorea, volti ad ostacolare il corretto svolgimento dell'attività economica di Quanta Agenzia e ADS.

Con riguardo a tali condotte, le attrici, dopo le puntuali e specifiche contestazioni e deduzioni del Comune nella comparsa di risposta (in particolare p 30-34), non hanno replicato, né tantomeno provato il loro carattere illecito per essere connotate da finalità escludenti.

3.3. *Sui fatti pacifici e documentati, con particolare riguardo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il Comune e la società Milano Sport.*

Venendo agli illeciti contestati con riguardo alla fornitura di servizi sportivi da parte di Milano sport Spa, questi sono i fatti pacifici e documentati, rilevanti per la decisione:



- i convenuti non hanno contestato che i prezzi applicati da Milano Sport non fossero remunerativi;
- è pacifico e documentato che il Comune di Milano abbia effettuato nel corso degli anni numerosi ed ingenti versamenti in favore della società, da essa interamente partecipata;
- i rapporti contrattuali intercorrenti tra il Comune di Milano e Milano Sport SPA sono regolati dal contratto di servizio per l'affidamento della gestione dei servizi sportivi e ricreativi del 18 novembre 2005 che prevede, tra gli altri, i seguenti obblighi a carico della società Milano sport (cfr. doc 10 conv. Comune Milano):
efficiente gestione del servizio e delle strutture affidate, svolgendo a tale fine tutte le attività necessarie (art. 2.3); - utilizzo degli impianti da parte degli utenti applicando tariffe fissate dal Comune (art. 22 e 2.59); - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata dei beni immobili, predisponendo uno schema del piano degli interventi e degli investimenti, parte integrante dello schema del bilancio di previsione e, a fine lavori e per ciascun intervento di manutenzione straordinaria eseguito, il consuntivo delle opere realizzate (artt. 10 e 11, 12, 13).

Il contratto per l'affidamento della gestione dei servizi stabilisce, da un lato, che le spese relative allo svolgimento del servizio, all'uso e alla gestione degli immobili siano a carico della società (art. 21) e, dall'altro, che il Comune versi un contributo per il sostegno del servizio sportivo ricreativo sociale svolto dalla società e per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi nella misura massima, per ogni anno, di euro nove milioni ottocentomila, iva compresa (art. 23). Il contributo è determinato per ciascun anno dal Comune previa presentazione di un report semestrale da parte della società, attestante l'andamento della gestione economica-finanziaria della società e contenente i dati consuntivi economici del periodo di riferimento, nonché i ricavi e i costi per impianti sportivi e per attività sportiva (art. 23).

Inoltre, il Comune versa alla società un importo annuo di euro 250.000,00 a titolo di corrispettivo per l'utilizzo da parte del Comune degli spazi sportivi (art 24).

4. Sulla violazione della normativa in tema di aiuti di Stato.



4.1. Sulla scorta delle osservazioni sopra trascritte, il Tribunale di Milano, in applicazione della Comunicazione della Commissione, relativa all'applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato da parte dei Giudici nazionali (2009-C 85/01), ha chiesto alla Commissione Europea di formulare il parere sul quesito se “ *la misura configuri un aiuto di stato, con specifico riferimento agli effetti dell'apporto delle risorse dell'ente territoriale sugli scambi tra Stati membri.*”

Già si è considerato, infatti, che l'argomento difensivo delle convenute della mancanza del carattere gratuito dei versamenti del Comune non è dirimente. Sebbene sia documentalmente accertato che essi avessero funzione di contributo all'attività sociale svolta dalla società e di sostegno degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà demaniale, oltre che di corrispettivo di prestazioni rese dalla società ed identificabili negli spazi-orari messi a disposizione dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di attività sociali, e che, quindi, non fossero gratuiti, ciò non è decisivo per escludere la ravvisabilità degli aiuti di Stato.

I versamenti, inoltre, sono forniti da un ente territoriale istituito in un Paese della Comunità, che rientra tra quelli finanziati con il denaro pubblico, previsti dall' art. 107 TFEU.

Gli aiuti di Stato possono essere fatti anche sotto forma di ricapitalizzazione, non assumendo rilievo la forma ed il modo in cui siano prestati (CGUE 21/3/1991 causa C-303/88 Eni-Lanerossi; CGUE 21 marzo 1991 causa C 305/89 punto 24).

Si è anche considerato che sarebbe esclusa l'esistenza di un aiuto a favore della controllata, per mancanza del requisito del vantaggio del beneficiario, qualora si accertasse che l'intervento pubblico fosse una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico essenziale, poiché, in tale ipotesi, l'intervento non avrebbe l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti (cfr. CGUE 24/07/2003 C-280/00, caso Altmark).

Per evitare il rischio di compensazioni eccessive, motivate da obblighi di servizio pubblico affidati alle imprese (SIEG), ossia per evitare trasferimenti di risorse pubbliche superiori ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese per lo svolgimento dei servizi pubblici, la giurisprudenza comunitaria e gli atti della Commissione (Comunicazione 12710/2012,



GUUE, C308/12; Reg. Comm 360/2012 relativo all'applicazione degli artt. 107-108 TFUE agli *aiuti de minimis* concessi ad imprese che forniscono servizi d'interesse economico generale) hanno individuato le condizioni in presenza delle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non rappresentano aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107.1 TFEU, ma sono consentite per l'adempimento dei servizi d'interesse economico generale (art. 106.2 TFEU).

In presenza di tali condizioni le elargizioni pubbliche non comportano, allora, la necessità di notifica e non sono illegittime, rappresentando la contropartita delle prestazioni fornite dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizi pubblici.

Tali condizioni sono le seguenti: 1) l'impresa beneficiaria venga incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico; 2) vengano stabiliti i parametri sulla base dei quali è calcolata la compensazione in modo obiettivo e trasparente; 3) la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento del servizio; 4) quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.

Nel caso in esame, l'impresa beneficiaria è stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizi pubblici (cfr. contratto di servizio 18 novembre 2005 tra il Comune di Milano e Milanosport per l'affidamento della gestione dei servizi sportivi e ricreativi (doc. 10 Comune).

Inoltre, le sovvenzioni erano una contropartita delle prestazioni fornite dallo svolgimento della gestione di servizi sportivi e ricreativi e, altresì, dei costi sostenuti per la manutenzione degli impianti, giacché la società beneficiaria aveva l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in cui erano gestiti i servizi sportivi.



Quanto alla argomentazione delle attrici che, al fine di ravvisare la natura di aiuto di Stato, faceva leva sul ripianamento delle perdite da parte del Comune, questo tribunale osservava che, per accertare l'esistenza di aiuti di Stato, la questione non è se siano state ripianate le perdite, ma se le somme non abbiano ecceduto i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, sulla base di un'analisi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi. Il nuovo Regolamento n. 651/2014 conferma che, ai fini della sussistenza degli "aiuti di Stato", non sia decisivo che i versamenti coprano le perdite, poiché prevede che siano esentati gli aiuti al funzionamento delle strutture sportive che non superino le perdite di esercizio nel periodo, così stabilendo *a contrariis* la liceità di aiuti nei limiti delle perdite di esercizio, sempre che ricorrano le altre condizioni per l'applicabilità del detto regolamento. Il detto regolamento, inoltre, espressamente recepisce i sopra enunciati criteri, adottati dalla giurisprudenza comunitaria, per escludere la ravvisabilità degli aiuti di Stato, quando la misura costituisca una compensazione per un servizio di interesse economico generale (si veda specificamente il considerando 75, ove si enuncia che: "*alcune misure adottate dagli Stati membri riguardo alle infrastrutture locali non costituiscono aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché il beneficiario non svolge un'attività economica, perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri o perché la misura costituisce una compensazione per un servizio di interesse economico generale che risponde a tutti i criteri della giurisprudenza sul caso Altmark*").

Adottando i criteri individuati nel caso Altmark, osservava, quindi, questo tribunale, che nel caso di specie, le parti avevano stabilito dei parametri sulla base dei quali calcolare la compensazione, l'ammontare massimo del contributo per il sostegno del servizio sportivo a valenza sociale e per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi (di euro nove milioni ottocentomila, iva compresa, per ogni anno), nonché forme di controllo *ex ante* ed *ex post* con riguardo ai ricavi, ai costi articolati per impianti sportivi e per attività sportiva, nonché ai costi di manutenzione degli immobili, alle modalità di esecuzione e agli strumenti di programmazione e controllo concernenti il piano degli investimenti e l'indicazione degli interventi da eseguire (cfr. *supra* §3.3).



Alla luce di tali osservazioni, ritenendosi preliminare ad ogni altra valutazione la incidenza sugli scambi tra Stati membri, il Tribunale si avvaleva dello strumento offerto ai Giudizi nazionali e volto a garantire l'omogeneità dell'applicazione del diritto comunitario, chiedendo il parere sulla sussistenza o meno di tale elemento, necessario per la configurabilità degli aiuti di Stato (si veda, *supra* § 2.2. e specificamente punto 14.1).

A tale fine rilevava, in fatto, che “i servizi sono utilizzati da utenza locale. Non è documentato alcun dato circa le ripercussioni che tale assetto abbia potuto avere sugli scambi e sul mercato dell'Unione Europea. Gli edifici e le strutture demaniali ove è svolta l'attività sportiva necessitano di rilevanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La natura obsoleta, pacificamente emersa ed allegata dagli stessi attori, degli impianti ove sono svolte le attività sportive, gli ingenti costi per la manutenzione degli impianti, sono indici che potrebbero deporre nel caso in esame per la mancata incidenza sugli scambi tra stati, sia con riguardo al lato domanda che al lato offerta”.

4.2. La richiesta d'informazioni alla Commissione Europea.

Con riguardo alla richiesta di informazioni, la Commissione Europea ha comunicato di essere stata “ *informata dei fatti esposti dal Giudice nazionale tramite una denuncia ricevuta nel 2013*” e “*di avere comunicato in data 25 luglio 2016 al denunciante, dopo accertamenti preliminari, che le misure di cui lamentava la non conformità con il diritto dell'Unione sugli aiuti di Stato non costituivano aiuti di Stato e che ad ogni modo, erano coperti dal regolamento 651 del 2014*”. “*La denuncia era stata chiusa in data 6 settembre 2016*”.

4.3. Il parere della Commissione Europea.

La Commissione ha trasmesso il richiesto parere, concludendo per la non ravvisabilità degli aiuti di Stato per mancata incidenza sugli scambi degli Stati Membri. Inoltre ha anche precisato che essi rientravano nell'esenzione prevista dal regolamento 651/2014. Con riguardo al primo profilo, “*la Commissione considera che qualora i servizi in questione vengano forniti ad un bacino di utenza meramente locale, in tal modo che l'effetto sulla competizione tra gli stati membri dell'aiuto esaminato sia improbabile, il criterio dell'incidenza sul commercio tra Stati membri non è soddisfatto. In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione è del parere che la misura in questione, sebbene favorisca Milano Sport, non sembra essere di natura tale da provocare un impatto che vada al di là*



di un impatto meramente locale. I servizi forniti da Milano Sport in infrastrutture obsolete non sembrano essere sufficientemente attrattivi per utilizzatori di altri Stati membri. Inoltre, Milano Sport offre i suoi servizi soltanto nel Comune di Milano ed è interamente partecipata dallo stesso Comune. Pertanto, sembra potersi considerare che Milano Sport presta i suoi servizi in una zona limitata di un solo Stato membro”.

Infine, la Commissione ha considerato che: “ *ad ogni modo, il regolamento 651/2014 sia applicabile rationae temporis. L' art. 58, paragrafo 1, del regolamento 651/2014 si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni del detto regolamento, ad eccezione dell' articolo 9”.*

“Per quanto riguarda gli aiuti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, l' articolo 55, paragrafo 1, del regolamento 651/2014 indica che essi sono compatibili con l' articolo 107, paragrafo 3, TFUE ed esenti dall' obbligo di notifica di cui all' art. 108, paragrafo 3, TFUE, a condizione che rispettino lo stesso articolo 55 nonché il capo I del regolamento 651/2014, che contiene le disposizioni comuni a tutti i tipi di aiuti”.

In particolare, il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie: (...) (bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 15 milioni di EUR o i costi totali superiori a 50 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastrutture e per anno (art. 4, paragrafo 1, lettera (bb)).

Rilevava quindi la Commissione che: “*La misura in questione si configura come un aiuto al funzionamento. Ebbene, il contratto di servizio tra il comune e Milano Sport prevede, come indicato dal Tribunale di Milano, che il contributo del comune a Milano Sport per il sostegno del servizio e per l' esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli impianti non possa eccedere 9.800.000 EUR per anno . L' ordinanza del Tribunale di Milano indica altresì che Milano Sport gestisce 26 impianti sportivi. Pertanto, gli aiuti ricevuti da Milano Sport non sembrano eccedere la soglia sopra la quale il regolamento 651/2014 non è applicabile” Le verifiche ex ante ed ex post che sottostanno all' erogazione del contributo sembrano di natura tale da considerare che l' articolo 7 del regolamento 651/2014 sia rispettato.*

Inoltre, in base agli scambi intercorsi con le autorità italiani, la Commissione può concludere che anche l' articolo 8 del regolamento 651/2014 sia stato rispettato”.



Per quanto riguarda le condizioni specifiche previste dall'articolo 55 del regolamento 651/2014, la Commissione osservava che: *“I paragrafi 2 e 4 dell'articolo 55 del regolamento 651/2014 sembrano anch'essi rispettati: l'uso dell'infrastruttura non è infatti riservato ad un unico professionista dello sport, ma al contrario, sembra piuttosto volto a permettere un accesso quanto più ampio possibile a varie categorie di utenti per soddisfare esigenze di promozione sociale dello sport.*

Le condizioni tariffarie dell'utilizzo delle infrastrutture sono fissate dal contratto di servizio. Pertanto, anche il paragrafo 5 dell'articolo 55 del regolamento 651/2014 è rispettato”.

Poiché Milano Sport è stato costituito dal comune con la missione istituzionale di gestire alcune infrastrutture sportive di proprietà dello stesso comune ai fini di facilitare l'accesso allo sport e di favorire la socializzazione, Milano Sport può essere considerata il braccio operativo del comune con riguardo a questa finalità. Pertanto, la commissione ritiene che l'articolo 55, paragrafo 6, del regolamento 651/2014 sia rispettato.

La misura in questione si configura come un aiuto al funzionamento, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 7, lettera b), del regolamento 651/2014. In base alle informazioni fornite dal Tribunale di Milano, i meccanismi di verifica esistenti per l'esborso del contributo sono di natura tale da essere considerati conformi ai paragrafi 9 e 11 dell'articolo 55 del regolamento 651/2014”.

Essa concludeva, quindi, affermando che il sostegno accordato a Milano Sport avesse *“un impatto meramente locale e che la misura, sulla base degli elementi emersi, non inciderebbe sugli scambi tra Stati membri”.* Aggiungeva che tuttavia, anche a fronte dell'interpretazione della Corte estensiva del criterio dell'incidenza sugli Stati membri, *“il sostegno accordato a Milano sport sarebbe da considerarsi compatibile ai sensi del regolamento 651/2014”.*

4.4. Conclusioni sulla violazione della disciplina sugli aiuti di Stato.

Questi Giudici nazionali si sono avvalsi dei meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità giudiziarie nazionali, che hanno l'obiettivo di fornire ai giudici nazionali orientamenti sull'applicazione pratica delle norme, in materia di aiuti di Stato .



Il Tribunale di Milano, recepite le menzionate osservazioni della Commissione Europea, ritenuto che non sia accertata l'incidenza dei contributi del Comune di Milano sugli scambi degli Stati membri, rigetta la domanda delle attrici, non ravvisando nel caso di specie violazione della disciplina sugli aiuti di Stato.

A tale fine non è superfluo rilevare che la Commissione, nell'individuare le categorie di aiuto compatibile con il mercato interno, vi ha fatto rientrare gli aiuti concessi dallo stato per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, valorizzando i servizi volti a *"promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa"* e ha, altresì, suggerito cautela nel qualificare nel settore dello sport le misure adottate dagli Stati come aiuti di Stato, segnalando che vi sono misure che non incidono sugli scambi comunitari e che ciò può verificarsi nel caso *"delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali"* (Regolamento UE n 651/2014, considerando 73); caratteristiche queste che sono state in concreto ravvisate nel caso di specie.

5. Sulle violazioni della normativa antitrust e della fattispecie di concorrenza sleale per condotta predatoria.

5.1. Sulla legittimazione attiva di Associazione Sportiva Dilettantistica (rectius, titolarità del rapporto controverso).

Le convenute hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo ad ASD in quanto priva della qualifica di imprenditore. L'attrice ha eccepito la tardività della eccezione in quanto Milano Sport non si sarebbe costituita venti giorni prima dell'udienza di comparizione.

Poiché la legittimazione ad agire non ricorre solo quando l'attore deduca in giudizio un diritto che egli stesso alleggi appartenere ad altri, nel caso in esame in cui l'attrice ha allegato di essere imprenditore, il difetto di legittimazione processuale è stato eccepito impropriamente, in luogo della carenza di titolarità del rapporto controverso.

Ciò precisato, se da un lato è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, che è questione di rito rilevabile d'ufficio, dall'altro sussiste in capo a ASD la titolarità attiva del rapporto controverso, che è questione di merito, la quale, in caso di contestazione, onera l'attore a dimostrare la titolarità del rapporto. Ed invero, la Suprema Corte ha statuito



che “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ne' quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio”. “Il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”(Cass. S.U, 16-02-2016, n. 2951).

Esclusa, quindi, la eccezione tardività della contestazione, è altresì accertata la titolarità del rapporto in capo all'attrice, che ha allegato e provato di essere imprenditore pur svolgendo attività economica senza fine di lucro.

La definizione d'imprenditore richiede quale elemento minimo, ai fini dell'economicità, non lo scopo di lucro, ma la copertura dei costi con i ricavi. E' accertato che l'attrice ASD svolga un'attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni o servizi (attivazione di corsi, ricerca di sponsor, organizzazione di eventi, contratti di lavoro, ecc.) in una logica di continuità.

Per giurisprudenza nazionale e comunitaria, la nozione d'impresa di cui all'art. 2082 c.c. non coincide con quella richiesta dall'art. 2598 c.c. e neppure con l'accezione di impresa rilevante per il diritto *antitrust*, che è più ampia ed elastica. A tale fine costituisce impresa ogni organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, facente capo ad un soggetto giuridico autonomo e diretta in modo durevole e continuato a partecipare attivamente alla vita economica perseguendo uno scopo determinato, indipendentemente dalle modalità di finanziamento e dalle componenti organizzative e dalla finalità di lucro (cfr. Corte Giustizia 23 aprile 1991, caso Klaus Hofner e Fritz Elser v. Microton GmbH, C 41/90).

Infine, con specifico riguardo alla configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale, è pacifica la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra due o più imprenditori data dalla comunanza di mercato o di clientela.

5.2. Sulla legittimazione attiva dell'attrice *Quanta Agenzia per il Lavoro*.

5.2.1. L'attrice *Quanta Agenzia per il Lavoro* non si trova in rapporto di concorrenzialità con il mercato dei servizi sportivi, avendo come oggetto sociale la somministrazione di lavoro, l'intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, nonché ogni attività complementare e accessoria.



Pertanto, non è legittimata attiva con riguardo all'azione di concorrenza sleale esercitata ex art. 2598 c.c. poiché tale azione postula la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra due o più imprese.

5.2.2. Sussiste, invece, la legittimazione con riguardo all'illecito *antitrust*, poiché le disposizioni in materia antitrust tutelano espressamente "ogni soggetto abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese" (cfr. art. 1 e 2 decreto legislativo n 3/2017, nonché Cass. 2207/2005 e Cass. 2305/2007; CGE 20/9/2001, caso *Courage*).

Al riguardo va però evidenziato sin d'ora che l'attrice non ha prodotto alcun elemento che provi che essa ha subito un danno in rapporto di causalità con la condotta illecita contestata.

5.3. *Sull' assoggettabilità della convenuta Milanosport Spa alla normativa sulla concorrenza.*

Le imprese pubbliche o a prevalente partecipazione statale, così come le imprese private, sono sottoposte alle disposizioni sulla concorrenza (art. 8 L 287/1990 e art 106 TFEU).

Di regola anche le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono soggette alla disciplina che tutela la concorrenza, salvo che "l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata" (cfr. art. 106 TFEU). Tale esclusione opera solo qualora il comportamento anticoncorrenziale tenuto dall'impresa incaricata del servizio risulti "l'unico e comprovato possibile mezzo per conseguire le finalità istituzionali dell'ente" (AGCM, 28 novembre 1996, n. 4457, 25 luglio 1994, n. 2169, 21 febbraio 1994, n. 1796).

Nel caso di specie, pur qualificando il servizio svolto dall'amministrazione comunale come d'interesse economico generale, l'impresa è soggetta alle disposizioni di diritto *antitrust*, giacché opera in regime di mercato e non vi è prova, né è stato allegato, che sia stata posta in essere dall'impresa a partecipazione pubblica una condotta anticoncorrenziale riconducibile allo stretto ambito di operatività previsto dalle menzionate disposizioni, ossia che la condotta rappresenti l'unico mezzo per l'adempimento degli specifici compiti assegnati con incarico da parte dell'ente.

Sebbene spetti al soggetto che invochi l'esenzione, ai sensi dell'art. 106 par 2 TFEU o dell'art. 8 L cit, l'onere di provare che ricorrono i presupposti per la sua applicazione, i



convenuti non hanno chiaramente allegato, né provato la ricorrenza dei presupposti per l'esenzione e specificamente che l'incarico di svolgere la gestione dei servizi sportivi fosse conferito in deroga alle disposizioni sulla concorrenza e tantomeno che la deroga fosse strettamente finalizzata all'adempimento della "specificata missione".

Ed invero, da un lato, le convenute hanno contestato di avere commesso condotte in violazione delle disposizioni sulla concorrenza, con ciò di fatto riconoscendo l'assoggettamento alle dette regole, dall'altro, risulta dal contratto di conferimento dell'incarico che il "*servizio affidato dovesse (dovrà) essere gestito dalla società nel rispetto delle leggi vigenti*" (art. 2 contratto cit.).

5.4. Sulla pratica abusiva escludente.

Venendo al merito, l'attrice ha contestato la violazione della normativa *antitrust* per l'offerta di servizi sportivi sottocosto e, quindi, a condizioni e prezzi "predatori", realizzando così una pratica abusiva di natura escludente nei confronti degli altri operatori derivante da politiche di prezzo.

Per la sussistenza dell'illecito antitrust è necessario allegare e provare la posizione dominante del soggetto autore della pratica anticoncorrenziale, nonché l'abuso di tale posizione, nel caso di specie, per pratica di "prezzo predatorio", tale da escludere dal mercato gli altri concorrenti al fine di acquisire una posizione di monopolio.

Ritiene il Tribunale che tale illecito non sia integrato per le ragioni che seguono.

5.5. Sul mercato rilevante.

Il giudizio non ha fatto emergere in modo inequivoco la posizione dominante sul mercato della convenuta.

L'individuazione del mercato di riferimento o "mercato rilevante" costituisce operazione preliminare e imprescindibile per l'accertamento della condotta anticoncorrenziale ed assume rilievo centrale per gli illeciti di abuso. Per verificare la posizione che le imprese detengono sul mercato, è necessario prima definire l'ambito del mercato sul quale la posizione va verificata, dal momento che essa è inversamente proporzionale all'estensione del mercato considerato: più vasto è il mercato a cui ci si rapporta, minore è il grado di dominanza che l'impresa può rivestire sullo stesso, mentre



più ristretto è il mercato rilevante e maggiore può essere la quota rivestita sullo stesso dall'impresa considerata (Cass. 3638/2009). Ai fini della delimitazione del mercato rilevante occorre prendere in considerazione l'estensione geografica in cui l'operazione denunciata si colloca (mercato geografico) e l'ambito del prodotto o servizio che la medesima operazione investe (mercato del prodotto). Inoltre va considerato l'arco temporale di riferimento.

Il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i servizi e/o i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in considerazione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso a cui sono destinati (Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, in GUCE C372 del 9/12/1997).

Il mercato geografico rilevante comprende l'area in cui le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee.

Nel caso di specie, identificando il mercato rilevante con quello delle strutture che offrono servizi sportivi sul territorio di Milano e dei comuni limitrofi, la convenuta Milanosport non ha una posizione dominante, considerato l'elevato numero dei centri sportivi pubblici e privati gestiti da federazioni o associazioni sportive.

L'attrice ha ristretto l'ambito del mercato rilevante, sia dal punto di vista geografico, delimitandolo con esclusivo riguardo al Comune di Milano e sia con riguardo al prodotto, riferendolo esclusivamente al mercato dell'offerta di servizi sportivi in "centri polivalenti".

Purtuttavia anche con riguardo a tale ristretto mercato non sono stati offerti elementi inequivoci, idonei a provare la posizione dominante della convenuta; inoltre è dubbio che il mercato di riferimento vada ristretto secondo le indicazioni delle attrici.

Ciò precisato circa la non univocità degli elementi emersi, si ritiene non opportuno procedere a complesse ed ulteriori indagini sulla posizione dominante e sulla



individuazione del mercato di riferimento, alla luce delle considerazioni che seguono in tema di condotta abusiva .

5.6. Sulla condotta predatoria.

E' pacifico che i prezzi applicati da Milanosport non siano “quelli applicati in regime di mercato”, ma “sulla base di tariffe stabilite dal consiglio comunale” e ciò per esigenze di solidarietà sociale, volte a favorire la più ampia partecipazione di persone allo sport.

La fattispecie di illecito per vendita sottocosto sussiste solo se preordinata al precipuo fine di eliminare dal mercato le imprese concorrenti, per fini monopolistici. Illecite sono le condotte degli imprenditori che, approfittando della loro posizione di dominanza (nel caso di illecito ex art. 2598 c.c., della loro posizione di forza economica), sostengano iniziative volte, attraverso la politica predatoria di prezzi sottocosto, a escludere dal mercato le imprese concorrente per raggiungere finalità monopolistiche. La prima fase di tale politica consiste nell'abbassare i prezzi fino ad escludere dal mercato i concorrenti; la seconda nell'innalzarli, recuperando l'eventuale perdita e approfittando dei profitti di monopolio.

Nel caso di specie, le comprovate finalità solidaristiche – consistenti nel favorire e rendere accessibile la pratica sportiva a tutti i cittadini- da un lato, e le oggettive condizioni di mercato emerse dopo anni di attività da parte di Milanosport, dall'altro, escludono l'intento predatorio e altresì l'idoneità, sul piano oggettivo, della condotta ad escludere dal mercato i concorrenti. In altre parole, sebbene i prezzi applicati da Milano sport non fossero in regime di mercato, ma fossero imposti da tariffe del Comune di Milano, tale politica di prezzo non è, di per sé, prova di un intento predatorio dei convenuti e neppure è prova dell'idoneità della condotta su un piano oggettivo ad escludere dal mercato i concorrenti. Con riguardo al primo profilo, è evidente che l'intento di Milano Sport non era quello di escludere dal mercato i concorrenti, ma di favorire l'accesso delle persone all'attività sportiva; con riguardo al secondo profilo, il protrarsi dell'attività posta in essere da Milanosport sul mercato per molti anni non ha determinato l'effetto monopolistico, che rappresenta il fine da reprimere delle disposizioni in materia antitrust e di cui all'art 2598 n 3 c.c.

La mancata produzione di effetti monopolistici dopo anni di attività di Milanosport è la dimostrazione della mancanza dell'effetto escludente della condotta tenuta e, quindi, della sua idoneità sul piano oggettivo a generare una situazione di monopolio. La permanenza



sul mercato di numerosi centri sportivi rappresenta la prova fattuale della mancanza di una condotta abusiva escludente. D'altra parte le caratteristiche di molti degli edifici, in cui sono svolte le attività, definite pacificamente "strutture vetuste" e necessitanti di consistenti interventi di manutenzione per mantenerle in efficienza, la ubicazione di molti di essi in zone di disagio sociale, rendono verosimilmente poco attrattive tali strutture per imprese che operino in condizioni di mercato (si vedano, in tale senso, anche le considerazioni della Commissione nel parere menzionato *supra*). Per tali ragioni la presenza di prezzi non di mercato, praticati da Milano sport, non è prova, di per sé, delle finalità predatorie della impresa.

Per giurisprudenza nazionale e comunitaria, la vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) è contraria ai doveri di correttezza evocati dall'art. 2598 c.c., n. 3, se a parlarne in essere sia un'impresa che "muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non, appunto, quello di eliminare i propri concorrenti per poter poi rialzare i prezzi, approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare" (si veda, in tal senso, Cass 1636/2006; Corte di Giustizia 3 luglio 1991, n. 62, in causa C 62-86).

Le attrici, peraltro, non hanno né allegato né provato che la politica di prezzi praticata dai convenuti abbia avuto l'effetto di rinforzare tale posizione in chiave monopolistica e tantomeno la prospettiva di una successiva manipolazione al rialzo dei medesimi prezzi.

I limiti alla libertà d'impresa sono finalizzati a garantire la funzionalità del mercato e a tutelare l'interesse dei consumatori. Perciò la valutazione di eventuale scorrettezza di un dato comportamento va compiuta non nell'interesse dei singoli concorrenti, ma in quello del mercato. "Occorre cioè aver riguardo a quel che nuoce o a quel che giova al buon funzionamento del mercato medesimo, e quindi alla generalità dei consumatori, perchè in questo risiede l'interesse generale, a prescindere dalla convenienza di una determinata categoria professionale" (in tal senso si veda Cass 1636/2006 e Cass. 10684/2000).

5.7. Conclusioni sulla violazione della disciplina antitrust.

In conclusione, nel caso in esame, oltre a non essere stati offerti elementi inequivoci di prova di una posizione dominante in capo alla convenuta, neppure è stato provato un abuso



escludente, idoneo a precludere il mercato ai concorrenti con danno dei consumatori. Come risulta dalla comunicazione 5/12/2008, sugli orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'art. 82 trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominati volto alla esclusione dei concorrenti, al fine di valutare se il comportamento censurato produca effetti anticoncorrenziali, i consumatori subiscono di regola un danno quando l'impresa dominante, "una volta concluso il comportamento predatorio, acquisisca maggiore potere di mercato, ossia se l'impresa sia in grado di trarre un vantaggio dal sacrificio fatto" con le vendite sottocosto, in altre parole se "l'impresa dominante possa aumentare i suoi prezzi al di sopra del livello esistente sul mercato prima del comportamento in questione". La sussistenza del danno per i consumatori e quindi dell'effetto anticoncorrenziale "può essere dimostrato valutando il probabile effetto di preclusione causato dal comportamento" poiché "è meno probabile che l'impresa dominante adotti un comportamento predatorio se esso riguardi un prezzo basso applicato in generale per un lungo periodo di tempo (cfr. in particolare § 69,70 e 71); indicazioni queste di cui si è tenuto conto, considerando che la protrazione per un lungo arco di tempo di prezzi bassi, secondo le tariffe decise dal Comune, non ha determinato preclusioni anticoncorrenziali, impedendo l'ingresso sul mercato di altre imprese e non ha pregiudicato il mercato dei consumatori, non avendo generato, come accertato *ex post*, alcun effetto monopolistico.

6. Sulla concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c.

Poiché, come osservato dagli attori, il discrimine tra le due fattispecie dell' illecito antitrust e di concorrenza sleale per pratica predatoria è determinato dall'esistenza o meno di una posizione dominante sul mercato, le osservazioni sopra svolte in tema di non configurabilità della pratica escludente predatoria escludono che sia integrata anche la fattispecie illecita per concorrenza sleale.

Va solo brevemente ribadito che, con riguardo alla fattispecie di concorrenza sleale, vi è carenza di legittimazione attiva della proprietaria dell'immobile, per mancanza di un rapporto di concorrenza con la impresa convenuta, giacché deve escludersi che essa offra sullo stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare gli stessi bisogni .

7. Sulle spese.



Alla soccombenza delle attrici segue la loro condanna, in solido, alla refusione delle spese processuali che, applicati i parametri delle cause di valore indeterminabile, di complessità elevata, si liquidano, per ciascun convenuto, in euro 15.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **QUANTA AGENZIA PER IL LAVORO** e da **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA QUANTA SPORT VILLAGE** nei confronti di **MILANO SPORT S.P.A.** e del **COMUNE DI MILANO**, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- Rigetta le domande proposte dalle attrici.
- Condanna le attrici alla rifusione delle spese che vengono liquidate, in favore di ciascun convenuto, in euro 15.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 11 gennaio 2018

Il Giudice Relatore

dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott. Claudio Marangoni

